



Azienda Turistica Locale Del Cuneese
Valli Alpine E Città D'Arte
Società consortile a responsabilità limitata

Capitolato prestazionale relativo all'incarico professionale di "Medico competente" di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

Articolo 1 — Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di medico competente, il quale dovrà, per quanto di competenza, adempiere al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

In particolare, il professionista incaricato deve assicurare le seguenti prestazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Azienda:

- effettuare le visite mediche preventive e periodiche a ciascun lavoratore dell'azienda (comprehensive, ove previsto, di spirometria, visita oculistica, controlli per l'abuso di alcool e stupefacenti e audiometria) secondo le modalità previste dalla legge e dal Protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal professionista sulla base delle specifiche mansioni svolte e dei rischi ai quali ogni singolo lavoratore è esposto;
- rilasciare il «Giudizio di idoneità alla mansione specifica» per ogni singolo lavoratore sottoposto a visita medica preventiva o periodica;
- assicurare la consulenza medica ai datori di lavoro dell'azienda (1 direttore);
- ispezionare i luoghi di lavoro almeno due volte l'anno;
- redigere la relazione sanitaria annuale contenente l'elaborazione, in forma anonima e collettiva, dei dati emersi in sede di visita medica;
- partecipare alla riunione periodica annuale (articolo 35 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.);
- effettuare corsi di formazione per gli Addetti al Pronto Soccorso dell'Azienda della durata di 12-4 ore (D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e D.Lgs 388/2003 s.m.i.) con prova pratica e test finale per verifica dell'apprendimento e rilascio dell'attestato di "Addetto al Pronto Soccorso dell'Ente";
- effettuare corsi di formazione/informazione collettiva in merito a rischi specifici (personale di nuova mansione, personale di nuovo impiego, esposti a videoterminali, operatori esposti a rumore).

A tal fine si precisa che, alla data odierna, il personale in servizio dell'azienda è pari a n. 11 dipendenti di cui:

- n. 1 Dirigenti
- n. 5 Impiegati con contratto a tempo indeterminato
- n. 5 Impiegati con contratto a tempo indeterminato

Articolo 2 — Soggetti di riferimento e sede operativa

L'incaricato dovrà svolgere il proprio incarico coordinandosi con le indicazioni fornite dal direttore,

datore di lavoro, e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
L'incaricato dovrà svolgere il proprio incarico in autonomia e secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Articolo 3 — Durata dell'incarico

La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

L'azienda si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'operatore economico incaricato è tuttavia tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'azienda appaltante sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 4 — Luogo di esecuzione del servizio

L'incaricato dovrà svolgere il proprio incarico all'interno della sede dell'Azienda o di locali in Cuneo che, a tal fine, l'Azienda reperirà anche presso altro ente pubblico o privato e metterà a disposizione del medico competente, attrezzati di scrivania, armadio, lettino, con esclusione delle necessarie attrezzature mediche e tecniche di cui dovrà disporre il sanitario incaricato.

In ogni caso, l'incaricato si obbliga a eseguire le attività di cui al presente capitolato laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.

Articolo 5 — Obblighi del medico competente

L'attività oggetto dell'incarico riguarda tutte le attività previste dal d. lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli articoli 25 e 41. In particolare, il medico competente:

- a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Le cartelle sanitarie e di rischio saranno custodite presso l'Azienda. Sarà cura del medico competente assicurarne la conservazione in osservanza a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.;
- d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- f. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti decreto legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.;
- g. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l. garantisce la propria presenza, in orari da concordare con l'Azienda. L'articolazione oraria delle attività diverse dalla sorveglianza sanitaria dovrà essere concordata con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- m. il medico competente dovrà garantire l'apertura e la chiusura della sala medica nell'orario di svolgimento delle attività e tal fine saranno consegnate le chiavi con apposito verbale, previo sopralluogo congiunto con un referente dell'ufficio personale;
- n. collabora con il servizio di prevenzione e protezione alle attività di formazione/informazione/addestramento previste dagli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008;
- o. i referti delle visite effettuate dal medico competente dovranno pervenire al datore di lavoro entro 8 giorni dalla visita ovvero dal ricevimento da parte del medico competente degli approfondimenti diagnostici o specialistici dallo stesso richiesti;
- p. il medico competente dovrà fornire un recapito e-mail e un numero di telefono tramite i quali assicurare un tempestivo riscontro alle esigenze di coordinamento e alle richieste.

Articolo 6 — Accertamenti diagnostici

Eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, nonché le prestazioni di altri medici specialisti, di cui all'art. 39, comma 5, del d. lgs. 81/2008, ritenuti necessari dal medico competente e concordati con l'Azienda, sono a totale carico dell'Azienda.

Gli esami di laboratorio non eseguiti direttamente dal medico competente verranno effettuati, a cura e spese dell'Azienda, presso strutture sanitarie pubbliche o private da questa individuate.

Articolo 7 — Sostituzione in caso di assenza o impedimento

In caso di temporanea assenza o impedimento, l'incaricato dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio a mezzo di un sostituto in possesso dei requisiti di legge. Il nominativo e i titoli professionali del sostituto dovranno essere preventivamente comunicati all'Azienda, che si riserva di esprimere il proprio benestare alla sostituzione. L'Azienda rimane estranea ai rapporti fra incaricato e sostituto.

L'incaricato rimane responsabile nei confronti dell'Azienda per l'attività svolta dal sostituto, ai sensi dell'articolo 1228 codice civile.

Qualora l'assenza o impedimento dell'incaricato dovessero protrarsi per oltre due mesi consecutivi, l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Articolo 8 — Riservatezza dei dati

Il soggetto incaricato è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio affidato.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati raccolti in occasione del servizio dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.

Tali dati restano di esclusiva proprietà dell'Azienda e non potranno essere utilizzati direttamente o indirettamente per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

Al termine del servizio l'incaricato dovrà consegnare all'ente tutti i dati in suo possesso riguardanti il servizio affidato e non utilizzare o conservare tali dati in forma cartacea o in altro formato.

In caso di accertata violazione del presente articolo l'ente si riserva di agire giudizialmente contro il responsabile nelle opportune sedi civili e penali.

Articolo 9 — Obblighi dell'Azienda

L'Azienda si impegna a:

1. predisporre gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 81/2008;
2. convocare il personale da sottoporre alle visite mediche nei giorni e nelle ore all'uopo stabiliti in accordo con il medico competente;
3. mettere a disposizione i locali per l'effettuazione delle visite mediche;
4. assicurare l'effettuazione degli accertamenti diagnostici e delle visite specialistiche richieste dal medico competente, tramite laboratori o professionisti individuati dall'Azienda;
5. comunicare al medico competente eventuali mutamenti del contenuto dell'attività lavorativa del personale interessato, nonché le cessazioni dal servizio;
6. informare tempestivamente il medico competente di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o macchinari o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

Articolo 10 — Corrispettivi previsti e modalità di pagamento

Il compenso orario lordo previsto per le attività svolte dal medico competente è pari a €/ora [come determinato in sede di gara], comprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale e di tutte le spese e oneri accessori connessi all'espletamento dell'incarico.

La liquidazione dei compensi spettanti sarà effettuata a misura, sulla base delle ore effettivamente prestate.

Il pagamento del compenso è effettuato dietro presentazione di regolare fattura da emettere al termine di ogni trimestre solare da parte del soggetto aggiudicatario (in caso di raggruppamento temporaneo da parte del capogruppo).

Il compenso è corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.

Articolo 11 — Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la società appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la società appaltante potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

Articolo 12 — Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della stazione appaltante relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato. La polizza dovrà essere attiva per tutte le annualità previste nel contratto.

La stazione appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

Articolo 13 — Penali

Lo scostamento non concordato con l'Azienda nello svolgimento dell'incarico rispetto agli impegni assunti dà luogo a contestazione scritta; qualora il soggetto aggiudicatario non fornisca valida giustificazione scritta sarà applicata la penale sulla prima fattura utile pari a € 100,00 per ogni contestazione non validamente giustificata.

Qualora il medico competente non rispetti l'orario d'inizio della sorveglianza sanitaria e per tale motivo sia necessario rimandare ad altra data la visita medica di alcuni lavoratori, al medico competente non sarà corrisposto alcun compenso per l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata sugli stessi lavoratori in altra data, che non dovrà coincidere con le date ordinariamente stabilite.

Articolo 14 — Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]¹. Le relative spese sono a carico del professionista incaricato.

Articolo 15 — Clausola risolutiva espressa

In caso di reiterati e persistenti inadempimenti e ritardi, debitamente documentati, l'Azienda può procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Determina la decadenza dal contratto la mancanza o il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività quali la sospensione o la radiazione dall'Albo professionale o dell'abilitazione all'esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 16 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale della società coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti dell'Azienda;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del d. lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è l'Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte, società consortile a responsabilità limitata, legalmente rappresentata dal Presidente p.t. Responsabile è il direttore dell'Azienda.

Articolo 17 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto di questo contratto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte [subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 18 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 19 — Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

